



# Il Ministro dell'Ambiente

## DI CONCERTO CON IL

### MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

**VISTO** il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1993 n. 1464 di rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di un "impianto per il recupero e il riutilizzo dei sali sodici dai residui carbonatici provenienti dal trattamento dei fumi degli inceneritori di rifiuti solidi urbani" da realizzarsi in Comune di Rosignano Marittimo (LI) presentata da SOLVAL S.p.A. - SOLVAY VALORIZZAZIONE ALCALI-, con sede in via Aurelia n. 247, Rosignano Solvay, in data 12.6.1996;

**VISTO** il parere formulato in data 15.1.1997 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla SOLVAL S.p.A.;

**CONSIDERATO** che in detto parere la Commissione ha:

**preso atto che**

- la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante un impianto per il recupero di sali sodici dai residui carbonatici provenienti dal trattamento dei fumi degli inceneritori di rifiuti solidi urbani;
- la quantità massima di rifiuti solidi da trattare (Prodotti Sodici di Recupero: PSR) per il recupero dei sali sodici è pari a 3.000 tonnellate all'anno;
- nell'impianto, secondo quanto dichiarato dal proponente, verranno trattati esclusivamente i residui solidi provenienti dai sistemi di abbattimento che utilizzano il processo NEUTREC;

105

- il progetto sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prevede l'inserimento dell'impianto in un edificio esistente;

**osservato che:**

- nelle immediate vicinanze del sito in esame non sussistono zone sottoposte a vincolo architettonico/monumentale, né vi sono vincoli archeologici; il sito non risulta interessato da vincolo idrogeologico, né compreso nelle categorie della classificazione sismica nazionale;
- l'area in cui deve essere costruito l'impianto, secondo il Piano Regolatore Generale di Rosignano Marittimo, ricade in zona DB "area destinata alle attività produttive dell'industria Solvay";
- le aree adiacenti a quella in progetto, ed in particolare quelle a sud-ovest e a sud-est, sono individuate e classificate dal P.R.G. rispettivamente come zona D (sottozona ED), e come zona F (sottozona FT) "destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale sia pubblici che privati di interesse pubblico";
- tali residui, altrimenti destinati a discarica, sono invece avviati alla attività di riutilizzo prevista dal progetto; il residuo finale del processo di recupero dei sali sodici (che risulta essere il 10 % dei quantitativi trattati) è sempre un residuo classificato come tossico e nocivo e pertanto destinato, ai sensi del D.P.R. 915/82, ad idonee discariche controllate di tipo B o tipo C;

**valutato che:**

**in merito all'inquadramento programmatico**

- dall'esame degli strumenti di programmazione non sono stati evidenziati particolari elementi di disarmonia; piuttosto si sono riscontrate mancanze nella trattazione delle problematiche connesse allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;

**in merito all'inquadramento progettuale**

- l'impianto di trattamento e recupero sali sodici che verrà realizzato sostanzialmente all'interno di un capannone già esistente, risponde ai criteri di sicurezza e affidabilità previsti; la tipologia dei rifiuti che si prevede di trattare non pone particolari rischi sull'impianto e le scelte tecnologiche adottate dalla SOLVAL S.p.A. sono allineate in generale con la migliore tecnologia disponibile;
- è stata anche svolta da parte del proponente una analisi delle situazioni di incidente che potrebbero presentare delle ripercussioni per l'ambiente esterno; sulla base di tali analisi sono stati individuati accorgimenti progettuali e gestionali che permettono di contenere gli eventuali effetti entro limiti ampiamente accettabili; tali provvedimenti dovranno trovare collocazione all'interno di un piano di organizzazione dell'esercizio dell'impianto che comprenda anche la redazione di un piano di interventi a fronte di eventi anomali o incidentali, inclusi eventuali incidenti a mezzi di trasporto;



# Al Ministro dell'Ambiente

- i residui del trattamento (residui filtro-prensa e carbone attivo), considerata la loro esigua quantità, non presentano problemi per lo smaltimento;

## in merito all'inquadramento ambientale

- le ricadute ambientali, che ragionevolmente sono da ritenersi più probabili, sono conseguenza delle immissioni di sostanze tossiche nell'atmosfera e di eventuali sversamenti al suolo (sia durante le fasi di scarico dagli autosilos che durante le fasi operative all'interno dell'impianto);

- per quanto riguarda l'atmosfera, sulla base delle garanzie offerte dalle scelte progettuali, si può affermare che l'impatto prevedibile è molto contenuto in quanto trattasi sostanzialmente di un processo che non prevede l'utilizzo di impianti di combustione;

- per quanto riguarda l'impatto sulle acque, pur trattandosi (viste le caratteristiche dell'impianto) di una ipotesi di impatto remota, il sistema di impermeabilizzazione dell'impianto è tale da garantire con ragionevole sicurezza l'assenza di rilasci significativi;

- per quanto riguarda gli impatti sul territorio e sulla salute umana si può ritenere che questi siano contenuti e tollerabili, anche tenendo conto della destinazione dell'area e del fatto che l'impianto sarà realizzato all'interno di un fabbricato già esistente;

- non essendo sufficientemente descritte le operazioni di travaso dei PSR dagli autosilos ai silos di stoccaggio e nonostante il proponente dichiari che l'aria emessa dai silos verrà filtrata e verrà installato un sistema di monitoraggio delle polveri, è necessario che il proponente predisponga un apposito programma di monitoraggio;

- nella valutazione dell'impatto acustico relativo allo scarico dei PSR dagli autosilos non risulta fornita la potenza acustica degli automezzi e degli altri sistemi utilizzati in fase di scarico; non è quindi possibile valutare se la distanza tra la sorgente ed i soggetti recettori sia sufficiente a contenere il livello di rumorosità entro i limiti imposti dalla normativa vigente;

**CONSIDERATO** che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso il parere che il progetto sia compatibile con la situazione ambientale esistente, purchè siano adottate le prescrizioni precisate nel presente provvedimento;

**VISTA** la nota della Regione Toscana del 14.10.1996, pervenuta il 4.11.1996, in cui si esprime un parere favorevole subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

*"- le operazioni di scarico dei P.S.R. (Prodotti Sodici di Recupero) dalla autobotte ai silos di stoccaggio devono avvenire in un locale chiuso che consenta di ridurre sia il livello di rumorosità che i rischi di possibili sversamenti dovuti a rilasci incontrollati;*

*- il livello di rumorosità nelle fasi sia di realizzazione del progetto che di utilizzazione dell'impianto deve essere contenuto entro i limiti imposti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 01.03.1991);*

- deve essere valutato l'impatto dovuto a possibili eventi accidentali e dovranno essere individuati gli opportuni interventi atti a contenere gli effetti, in particolare dovranno essere previsti sistemi di sicurezza passivi ed attivi che provvedano a recuperare ogni residuo liquido e/o solido che possa fuoriuscire dall'impianto, il quale in ogni sua parte dovrà essere dotato di una pavimentazione impermeabilizzata con un sistema di raccolta e contenimento dell'eventuale travaso;

- le operazioni di carico dei residui di trattamento destinati alle discariche di tossici e nocivi autorizzate, per lo smaltimento definitivo, dovranno essere effettuate in un locale chiuso che consenta di ridurre sia il livello di rumorosità che i rischi di possibili sversamenti dovuti a incidenti;

in particolare, riguardo alla Quadro di riferimento programmatico, l'intervento in oggetto non si inquadra nei disposti del Piano Regionale dei rifiuti Tossici e Nocivi (delibera CRT n. 98 del 07.03.1989), ma in quanto interno all'area industriale prevista nel PGR nel Comune di Rosignano Marittimo risulta conforme alla destinazione d'uso vigente";

**VISTO** il parere del Ministero dei beni culturali e ambientali del 1.8.1996, pervenuto in data 19.8.1996, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

**RITENUTO** di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

### **ESPRIME**

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo a un impianto per il recupero e il riutilizzo dei sali sodici dai residui carbonatici provenienti dal trattamento dei fumi degli inceneritori di rifiuti solidi urbani, da realizzarsi in Comune di Rosignano Marittimo (LI) presentato dalla SOLVAL S.p.A. a condizione che:

**si ottemperi alle seguenti prescrizioni:**

- 1) non potranno essere ammessi al trattamento di recupero residui provenienti da sistemi di abbattimento diversi dal processo NEUTREC;
- 2) la SOLVAL, entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà presentare alla Regione Toscana e, per conoscenza, al Ministero dell'ambiente Servizio valutazione dell'impatto ambientale, un organico manuale operativo, al cui rispetto essa sarà tenuta e nel quale dovranno essere precisati:



# *Il Ministro dell'Ambiente*

- a) il tipo di organizzazione per la gestione dell'impianto, la definizione del sistema di autocontrollo di cui si avvarrà l'esercente, i livelli di responsabilità, le procedure di controllo sui residui in entrata e in uscita, i controlli analitici interni ed ambientali (monitoraggio), i metodi di campionamento e di analisi utilizzati (emissioni ed immissioni) ed i laboratori di analisi esterni eventualmente utilizzati;
  - b) le procedure di sicurezza seguite che dovranno, tra l'altro, prevedere, in caso di incidenti e malfunzionamenti degli impianti, anche un piano di intervento di emergenza;
  - c) i programmi e le iniziative per la qualificazione e la formazione del personale tecnico addetto all'impianto in questione;
- 3) le operazioni di scarico dei PSR dai siloveicoli ai silos di stoccaggio dovranno avvenire in un locale dotato di sistemi di aspirazione, atto a contenere sia il livello di rumorosità entro i limiti imposti dalla normativa vigente e sia i rischi di eventuali sversamenti;
  - 4) la pavimentazione dell'intero padiglione dovrà essere opportunamente impermeabilizzata e, lungo il perimetro vicino alle mura, dovranno essere predisposte canalette di raccolta di liquidi; questo sistema di raccolta dovrà essere collegato all'esterno con una vasca interrata impermeabilizzata di opportuna capacità;
  - 5) dovranno essere previste, per tutti i serbatoi di stoccaggio di materie prime allo stato liquido (acido cloridico, soda caustica, soluzione di silicato di sodio, soluzione di sali ferrosi, etc.), delle vasche di contenimento aventi capacità proporzionata al volume dei serbatoi;
  - 6) dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati inizialmente dall'Ufficio del Registro, in cui dovranno essere annotate le quantità di rifiuti trattate dall'impianto e quelle conferite all'esterno, con allegati i risultati analitici delle verifiche effettuate per ogni partita; inoltre, dovranno essere registrati i volumi delle soluzioni saline che verranno conferite all'impianto per la produzione del carbonato e del bicarbonato di sodio;
  - 7) il locale ove sosterà il cassone multibenna, utilizzato per lo stoccaggio dei solidi filtropressati destinati agli impianti di smaltimento per tossici e nocivi autorizzati, dovrà essere dotato di un sistema di aspirazione e filtrazione atto a captare eventuali sostanze maleodoranti; la pavimentazione di questo locale dovrà essere dotata di canalette, separate dal resto dell'impianto, confluenti in una vasca idonea atta a raccogliere acque di lavaggio utilizzate nel caso di sversamenti accidentali;

## **DISPONE**

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, il proponente dovrà trasmettere alla Regione Toscana, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento;


- che il presente provvedimento sia comunicato alla SOLVAL S.p.A., al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla Regione Toscana, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 10 LUG. 1997

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE**



**IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI**



ESPOSIZIONE

Il presente provvedimento è stato emanato in esecuzione dell'art. 17 della legge n. 109 del 1991, concernente la tutela del patrimonio culturale e ambientale, e in attuazione dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988, che ha istituito l'Ufficio per la tutela del patrimonio culturale e ambientale della Regione Toscana.

